

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN-HOUSE

TRA

La Provincia di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, nella persona del Dott. Marco Iacobucci, nato a Roma il 17 luglio 1966, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione Provinciale,

E

“Capitale Lavoro Spa.” (di seguito anche “la Società”), con sede in Roma, Via Beniamino Franklin nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Claudio Panella nato a Roma, il 21 gennaio 1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO

che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del Formez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

che con atto a rogito del Notaio De Facendis Michele in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) interamente sottoscritto;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2 ottobre 2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.:

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata. La relativa cessione di azioni è avvenuta con atto a rogito del Notaio Luciano Fiumara del 15 settembre 2009 repertoriato al n. 25143 raccolta n. 14913;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica registrata con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 20 ottobre 2008 repertoriato al n. 25208 racc. 14963;

che con atto a rogito del Notaio Luciana FIUMARA, in data 30 maggio 2013, rep. n. 27551 raccolta n. 16712, si è aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a € 1.000.000,00;

che la Società nel perseguire i propri scopi ai sensi dell’art. 2247 c.c., si ispira ai principi generali dell’interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale dalla legislazione vigente;

che con atto di fusione rep.n.27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva Spa e Capitale Lavoro Spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;

che ai sensi dell'art. 2 dell'atto di fusione *“per effetto della fusione sono annullate senza sostituzione tutte le azioni della società “Provinciattiva Spa”...e non si procede pertanto ad assegnazione delle azioni dell'incorporante all'incorporata né ad un aumento di capitale dell'incorporante” e che “lo statuto della società incorporante è quello vigente della Capitale Lavoro SpA , modificato relativamente all'oggetto sociale in conformità al progetto di fusione”*

che , ai sensi dell'art. 4 dell'atto di fusione *“la Capitale Lavoro Spa con unico socio, subentra di pieno diritto e a titolo universale in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporata Provinciattiva Spa con unico socio, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori. Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto fin d'ora autorizzato senza bisogno di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante Capitale Lavoro Spa, con unico socio, tutti i beni, gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla Provinciattiva Spa con unico socio”;*

che con atto a rogito del Notaio Luca TROILI in data 20 maggio 2014, rep. n. 21641, si è aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a € 2.050.000,00

CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. *“in house providing”*);

che le attività oggetto del presente contratto sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia di Roma la quale, in considerazione della totale partecipazione al Capitale Sociale di Capitale Lavoro S.p.A., esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO

l'art. 13 del D.L. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 2.050.000,00(Euro duemilionicinquantamila/00);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società *in house*;

che, a tal fine, la Società utilizza le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

che il carattere interamente pubblico di Capitale Lavoro Spa è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. “controllo analogo”;

VISTE

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 199 del 12/03/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2014, il Bilancio Pluriennale 4-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03/04/2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03/04/2014, con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi aziendale (PDO aziendale) per la società *in house* per l'esercizio finanziario 2014;

il verbale di assemblea ordinaria 23.4.2014, con cui la Società Capitale Lavoro S.p.A. ha adottato il Piano Operativo Annuale (POA) ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'allegato all'art. 32-bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

TENUTO CONTO

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e Provincia di Roma in merito allo svolgimento da parte della Società delle attività di ricognizione e revisione straordinaria mediante stampa delle etichette con la nuova modalità Rfid relativamente ai Centri di Formazione Professionale, ai Centri per l'Impiego e alla sede del Dipartimento III di via Vignali; rilevazione elettronica delle nuove etichette apposte ai beni.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato A) al presente contratto di servizio, di cui costituisce parte integrante. Essi potranno essere modificati

annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni assunte in sede di programmazione annuale e pluriennale di bilancio da parte degli organi politici della Provincia di Roma.

ARTICOLO 3

DURATA

Il presente contratto di servizio ha durata di mesi sei con decorrenza dal 1 maggio 2014 fino al 31 ottobre 2014.

L'eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Provincia di Roma riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) comprensivo di IVA, per l'intera durata del contratto prevista all'art. 3.

Nel corso della durata contrattuale si potrà procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

Le procedure per l'assunzione del relativo impegno di spesa sono affidate al Dirigente del Servizio provinciale della Ragioneria Generale.

L'erogazione delle somme impegnate avverrà nella misura del 40% alla stipula del presente contratto su presentazione di fattura, e il restante 60% a conclusione delle attività mediante appositi atti di liquidazione, dietro presentazione di fattura e di dettagliata relazione sulle attività svolte da parte della Società e a seguito di verifiche sulla corretta esecuzione di ciascuna attività assegnata e sulla puntuale comunicazione delle informative richieste dal socio.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Capitale Lavoro S.p.A nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in-house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

La Società opererà utilizzando proprio personale interno e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società dovrà garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 6

RAPPORTO INFORMATIVO TRIMESTRALE

Capitale Lavoro S.p.A si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente contratto. Tale rapporto dovrà essere inviato senza ritardo al Dirigente della Ragioneria Generale, il quale valuterà l'avanzamento dei lavori e comunicherà ove necessario l'esito motivato di tale verifica.

ARTICOLO 7

PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia di Roma, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 11

PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in-house*".

ARTICOLO 12

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13

NORME FINALI

Il presente contratto:

- viene aggiornato annualmente per l'adeguamento al corrispondente bilancio triennale e cessa la sua efficacia dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto triennale;
- viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.